

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 25 DEL 12/01/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 10, DEL C.C.N.L. DELL'AREA SANITA' STIPULATO IL 19.12.2019 ALLA DR.SSA MARTA VESCOVI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 41/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota n. 101594 di protocollo del 4 dicembre 2023 la dr.ssa Marta VESCOVI dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda in qualità di dirigente veterinario nella disciplina dell'area di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ha chiesto di poter fruire di un periodo di aspettativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, a seguito di vincita di concorso pubblico e attribuzione dell'incarico di Direttore di unità operativa complessa presso l'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" di Vicenza, durante l'espletamento del previsto periodo di prova;
- risulta acquisita agli atti dell'istruttoria la copia della comunicazione con la quale l'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" ha confermato all'interessata il conferimento dell'incarico di Direttore dell'unità operativa complessa "Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche" con rinvio della definizione della data di decorrenza dell'assunzione a quanto indicato nel successivo contratto individuale di lavoro da sottoscrivere.

Considerato che:

- il Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda, unitamente al Direttore sanitario, hanno espresso parere favorevole alla concessione dell'aspettativa richiesta dalla dipendente;
- il giorno 9 gennaio 2024 il Direttore del Dipartimento di prevenzione ha confermato il parere favorevole alla prima data utile;
- la Direzione strategica dell'Azienda ha indicato la decorrenza dell'aspettativa dal giorno 16 gennaio 2024.

Visti:

- l'articolo 15, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 (con le modificazioni successivamente intervenute), il quale prevede che *"L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico"*;
- l'articolo 12, comma 1, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 che dispone: *"Il direttore di struttura complessa è soggetto al periodo di prova previsto dall'art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992"*;
- l'articolo 12, comma 10, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019, che precisa: *"Al dirigente già in servizio a tempo indeterminato presso un'Azienda o Ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 10, del CCNL del 10.2.2004, come integrato dall'art. 24, 22 comma 13, del CCNL 3.11.2005 Area IV"*;
- l'articolo 10, comma 8, lettera a), del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato il 10.2.2004 con le successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che l'aspettativa è *"senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per [...] un periodo massimo di sei mesi"*;
- in relazione all'eventuale mancata ripresa del servizio all'esito dell'aspettativa concessa, trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge n. 7 agosto 2012, n. 135) in tema di divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle eventuali ferie, riposi e permessi non fruiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In relazione a quanto sopra riportato, il dirigente responsabile del procedimento, attestata la regolarità dell'istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare, propone di provvedere sulla richiesta pervenuta dalla dipendente dr.ssa Marta

VESCOVI con la nota in premessa indicata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di concedere, per quanto esposto nelle premesse, alla dr.ssa Marta VESCOVI dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda in qualità di dirigente veterinario nella disciplina dell'area di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, il collocamento in aspettativa – senza assegni e senza decorrenza di anzianità di servizio - a fronte delle esigenze connesse all'espletamento del periodo di prova in qualità di Direttore dell'unità operativa complessa “Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica” di Vicenza;
2. di precisare che il parere favorevole all'aspettativa è espresso in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 10, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 e dell'articolo 10, comma 8, lettera a), del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato il 10.2.2004 con le successive modifiche e integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi, non rinnovabile, con decorrenza dal giorno 16 gennaio 2024;
3. di delegare l'Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di aspettativa senza assegni;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.